

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Iaquinti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxx/2019 promossa da:

DEBITORE,

ATTORE OPPONENTE

Contro

CREDITORE CESSIONARIO, tramite il procuratore speciale Special **SERVICER S.p.a.**,
rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Maria Bernini Asti, presso la quale ha eletto domicilio
CONVENUTA OPPOSTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come indicato al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, il **DEBITORE** proponeva opposizione all'atto di precetto per complessivi Euro 749.145,78 notificatogli dal **CREDITORE CESSIONARIO** e per essa, in qualità di procuratrice speciale **SERVICER**, unitamente al titolo esecutivo, costituito dal contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 01.03.2011 con **CREDITORE CEDENTE**.

A sostegno dell'opposizione il **DEBITORE** deduceva in fatto che:

- in data 01.03.2011, con atto a ministero Notaio Dott. **Omissis**, Repertorio n.xxxxx – Raccolta n.xxxxx, **CREDITORE CEDENTE**, società facente parte del **Gruppo INCORPORANTE**, concedeva ed erogava a **DEBITORE** un mutuo ipotecario di liquidità per l'importo di Euro 800.000,00;
- veniva pertanto iscritta ipoteca volontaria in data 04.03.2011, al Registro Generale n.xxxx – Registro Particolare n.xxx, per la somma di Euro 1.440.000,00;
- con atto in data 16.09.2014 veniva disposta la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate del suddetto mutuo per 12 mesi con indebita imposizione unilaterale da parte della Banca di aumento del tasso dal 2% al 3% in violazione della normativa sulla moratoria che non prevede aggravii a carico dei beneficiari;
- nell'aprile 2016 il **DEBITORE** comunicava al **CREDITORE CEDENTE** di aver ricevuto proposta di acquisto per euro 540.000,00 (Doc. 1 – proposta di acquisto DEMER 14/4/2016) chiedendo di essere autorizzato alla vendita con cancellazione del residuo debito (doc.2 - Comunicazioni aprile 2016 a Credito Valtellinese relative alla vendita dell'immobile ipotecato); - la Banca negligenemente nulla

riscontrava e la proposta spirava con grave danno del **DEBITORE**. nonostante avesse ricevuto più solleciti scritti e telefonici e l'allora Direttore Generale **Omissis** scrivesse all'allora direttore di Filiale competente **Omissis**, al Gestore **Omissis** e al Direttore Crediti **Omissis** (doc. 3 Mail Camagni del 16 aprile 2016); -in data 9 aprile 2018 la Banca revocava gli affidamenti e chiudeva i rapporti bancari in corso (doc. 4 Comunicazione risoluzione Omissis 9 aprile 2018) e in data 9 maggio 2018 il **DEBITORE** intimava alla Banca il risarcimento del danno cagionato dalla Banca cedente di circa 600 mila euro per mancata autorizzazione alla vendita e contestava l'aumento di tasso dal 2% al 3% oltre all'indebita segnalazione in Centrale Rischi (doc. 5- Raccomandata A/R contestazione DEBITORE9/5/2018 e 14 giugno 2018); - in data 4 giugno 2018 l' **INCORPORANTE.**, cedeva crediti in blocco al **CREDITORE CESSIONARIO**, fra cui quello vantato nei confronti del **DEBITORE** senza rappresentare al **CREDITORE CESSIONARIO** il danno causato al **DEBITORE** per non aver autorizzato la vendita del bene;

- in data 24 ottobre 2018 il **DEBITORE** riceveva comunicazione del **SERVICER** con invito a formulare proposte (Doc. 6 – Comunicazione **SERVICER** 24/10/2018) a cui il **DEBITORE** riscontrava in data 12/11/2018 per rappresentare che l'immobile era in vendita da almeno due anni e che la Banca cedente aveva causato un danno di almeno 540 mila euro e da ultimo in data 11 gennaio 2019 (doc 7 – PEC **DEBITORE** a **SERVICER** del 11 gennaio 2019).

In diritto, l'attore lamentava, quali motivi di opposizione:

- 1) la nullità dell'atto di precetto ex art 480 cpc per mancata notifica del titolo esecutivo e dell'autonomo atto successivo di aumento del tasso di interesse passivo dal 2% al 3%;
- 2) la nullità del contratto di mutuo e dell'iscrizione ipotecaria correlata per violazione della disciplina prevista dall'art. 38 TUB;
- 3) il difetto di prova in ordine al saldo debitore;
- 4) l'illegittimo aumento dei tassi di interesse;
- 5) la violazione dell'art. 119 TUB;
- 6) la violazione del dovere di correttezza e buona fede da parte dell'Istituto di credito per interruzione delle trattative e mancata autorizzazione a vendere l'immobile ipotecato;
- 7) l'errata segnalazione alla Centrale rischi per assenza dei relativi presupposti.

L'opponente concludeva, quindi, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, che venisse dichiarata la nullità del precetto e del titolo esecutivo per i motivi sopra enunciati, ordinando al **CREDITORE CESSIONARIO** per il tramite di **SERVICER** la cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile di Via Omissis concesso in garanzia del mutuo, nonché la cancellazione della segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi come previsto dalla vigente normativa regolamentare di Banca d'Italia.

In subordine l'attore domandava la rideterminazione della somma eventualmente, dovuta, previa verifica dell'effettivo saldo alla data della risoluzione del contratto di mutuo con scorporo dell'effetto anatocistico, degli interessi non dovuti in misura superiore al 2% e ogni ulteriore aggravio di spese non dovute.

L'opponente si riservava altresì di promuovere diversa e distinta azione di risarcimento danni nei confronti della convenuta in conseguenza della violazione ad opera della controparte del dovere di

correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale, nonché per errata segnalazione alla Centrale rischi per assenza dei relativi presupposti.

A seguito dell'istanza depositata dall'opponente in data 22/1/2019, la scrivente, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per provvedere inaudita altera parte, fissava l'udienza per la decisione in merito alla sospensiva per il giorno 27/3/2019, disponendo che l'opposta provvedesse a costituirsi almeno 2 giorni prima della predetta udienza.

La convenuta si costituiva in giudizio ai fini della decisione in merito alla sospensiva con comparsa depositata in data 20/3/2019, contestando nel merito la fondatezza delle altrui deduzioni, insistendo, in sintesi, per il rigetto integrale delle domande avanzate dall'attore, deducendo la validità e l'efficacia del titolo esecutivo nei confronti dell'opponente e la validità e l'efficacia del precetto notificato in quanto provvisto di tutti i requisiti di legge.

Questo GU con ordinanza del 10/4/2019, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo esecutivo azionato con l'atto di precetto impugnato. Con comparsa di costituzione in data 5/4/2019, in vista della prima udienza fissata per il 30/4/2019, si costituiva il **CREDITORE CESSIONARIO** il quale, in aggiunta alle precedenti difese e conclusioni, formulava in via riconvenzionale la seguente domanda *“Atteso che il credito azionato con l'atto di precetto è pari ad Euro 748.121,48, e che il credito risultante da estratto autentico ex art. 50 TUB è di Euro 751.189,43, condannare DEBITORE al pagamento dell'ulteriore somma pari ad Euro 3.067,95 oltre agli ulteriori interessi di mora al tasso contrattualmente stabilito”*.

Ad esito della successiva udienza del 30.4.2019, questo GU disponeva la mediazione per ragioni di opportunità ai fini del possibile raggiungimento di un accordo, concedendo a parte opponente termine di 15 giorni per introdurre il procedimento, e rinviava la causa al 15.10.2019.

A tale udienza, i procuratori delle parti davano atto dell'esito negativo della procedura di mediazione e, su loro richiesta, venivano concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.

Scaduti detti termini, in data 24/4/2020, l'opponente depositava *“istanza cautelare sospensiva urgente ex art. 669 septies 1° comma c.p.c. fondata su nuove prove e nuove argomentazioni successive al rigetto della sospensiva 3 aprile 2019”*.

All'esito della riserva assunta all'udienza istruttoria del 12.5.2020, con ordinanza del 28.5.2020, rigettata la nuova istanza di sospensiva proposta dal **DEBITORE** e ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di svolgimento di attività istruttoria per le ragioni espresse nel citato provvedimento, la scrivente fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 14.12.2021.

Nelle more, si costituiva in giudizio **CREDITORE CESSIONARIO** in persona della sua nuova procuratrice speciale **SERVICER**. L'udienza di precisazione delle conclusioni subiva alcuni rinvii in ragione della fruizione da parte della scrivente del periodo di congedo per maternità.

All'esito dell'udienza del 4/4/2023, svoltasi nelle forme della cd trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, questo Giudice così decideva

L'opposizione è infondata nel merito e va rigettata.

Quanto all'asserita nullità dell'atto di precetto per mancata notifica del mutuo ipotecario, costituente titolo esecutivo, si rileva che la natura fondiaria del finanziamento pare ravvisabile dal contenuto delle disposizioni contrattuali.

Invero, dall'esame del doc. 5 di parte convenuta emerge che il contratto di mutuo stipulato dal **DEBITORE** con il **CREDITORE CEDENTE** in data 1/3/11 era stato erogato ai sensi e per gli effetti degli art.38 e segg del D.Lgs. 1/9/1993 n.385 e in ragione di ciò all'art. 2 delle condizioni contrattuali le parti avevano previsto che *“il presente mutuo è altresì regolato dalle disposizioni legislative in materia di credito fondiario, e, in mancanza di speciali pattuizioni e norme, dal Codice Civile”*.

Sul punto giova peraltro precisare che l'asserita mancanza dei requisiti per ritenere di natura fondiaria il credito azionato ex art. 38 TUB è stata dedotta dall'opponente, in modo assertivo e totalmente generico, addirittura in evidente contraddizione con l'ulteriore motivo di opposizione proposto, afferente la nullità del mutuo per inosservanza del limite di finanziabilità stabilito dall'art. 38 TUB.

Inoltre, stante il tenore delle difese svolte dal **DEBITORE**, pare opportuno evidenziare che non sussisteva in capo all'odierna opposta alcun onere di notificare la scrittura datata 16.09.2014 con la quale era stato rinegoziato il tasso di interesse passivo e disposta la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate del suddetto mutuo per 12 mesi, posto che detto atto assume unicamente valenza integrativa e non novativa del contratto di mutuo a cui accede, come chiaramente desumibile dal tenore dell'articolo 3 della citata scrittura (doc. 7 allegata alla comparsa depositata).

In ogni caso, si osserva che anche laddove si intendesse accogliere la tesi di parte opponente - secondo cui l'atto di precetto sarebbe nullo per mancata notifica del titolo esecutivo e dell'autonomo atto successivo di aumento del tasso- la presunta nullità della notifica del precetto risulta nella specie sanata dall'opposizione proposta avverso detto atto, in virtù del principio di raggiungimento dello scopo.

L'eccezione di nullità del mutuo per essere stato il finanziamento concesso in misura superiore al limite stabilito dall'art. 38 comma 2 TUB (in relazione alla circolare Banca Italia n 229/1999 e delibera Cicr 22/4/95, ossia l'80% del valore del bene), va respinta in quanto con la pronuncia resa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sentenza n. 33719 del 16/11/2022) è stato affermato il seguente principio di diritto: *“In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”*.

Le S.U. nella suddetta pronuncia non hanno neppure condiviso eventuali proposte ricostruttive in termini di riqualificazione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario, precisando che: *“una volta che si escluda la nullità (totale e parziale) del contratto per superamento del limite di finanziabilità, non è consentito all'interprete intervenire (d'ufficio) sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo applicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dalle parti, seppure appartenente alla stessa famiglia o genus contrattuale*.

Nel caso in esame, essendo denunciata infondatamente l'invalidità del contratto stipulato tra le parti per contrasto con le norme riguardanti il mutuo fondiario, sul presupposto della corrispondenza di tale operazione negoziale che sia alla comune volontà delle parti, la riqualificazione d'ufficio del contratto come ordinario mutuo ipotecario non è operazione praticabile, risolvendosi in un'impropria creazione o

manipolazione del regolamento di interessi validamente convenuto tra le parti, al fine di privarlo in concreto dei relativi effetti legali.....”.

Recentemente anche le corti di merito hanno accolto detto principio, ribadendo che “Nel mutuo fondiario, il limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 comma 2 del t.u.b. non costituisce un elemento essenziale del contratto, ma un elemento di carattere meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del negozio, stabilito dall'Organo di vigilanza sul sistema bancario (in applicazione della cosiddetta 'vigilanza prudenziale'). Quindi, la violazione di tale limite non determina la nullità del contratto di mutuo (così Tribunale Pavia sez. III, 08/02/2023, n.183; nel medesimo senso v. Corte appello Catanzaro sez. II, 23/02/2023, n.222; Tribunale Napoli Nord sez. III, 26/01/2023, n.307).

Anche le ulteriori doglianze proposte dalla difesa Tosi non meritano accoglimento per le seguenti ragioni.

Sostiene parte attrice che il generico richiamo nell'atto di precetto all'atto di mutuo non sia sufficiente a computare correttamente e fornire la prova del saldo debitore intimato, in quanto, ai fini della corretta quantificazione, occorre che il creditore fornisca il piano di ammortamento e tutta la documentazione contabile con descrizione analitica di tutte le voci compresi i diritti di commissione e le spese per le operazioni effettuate.

In realtà, parte convenuta opposta ha compiutamente dimostrato la propria pretesa creditoria, versando in atti il contratto di mutuo fondiario in questione, il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo fondiario (doc. 5), la scrittura datata 16.09.2014 ed allegato piano di ammortamento (doc. 7), nonché l'estratto conto certificato ex art.50 TUB (doc.9).

A quest'ultimo riguardo, si evidenzia che quanto al debito derivante da un rapporto di finanziamento, la banca non ha alcun onere di produrre l'estratto conto certificato conforme ex art. 50 T.U.B., essendo sufficiente la produzione del contratto di finanziamento e del piano di ammortamento (sul punto v. il condivisibile orientamento espresso dal Tribunale di Patti sez. I, 15/09/2021, n.675 secondo cui “l'art. 50 TUB è norma che si riferisce ad un estratto conto ed è quindi valevole per i soli rapporti regolati in conto corrente, tale non essendo quello relativo al finanziamento” (Tribunale Frosinone, 27/01/2020).

La ratio della norma di cui all'art. 50 T.U.B., infatti, che richiede la produzione dell'estratto conto certificato ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo (peraltro introducendo un regime di favore rispetto a quello generale), è quella di prescrivere la produzione di un documento da cui possa trarsi prova del saldo (negativo per il correntista) che la banca intende azionare.

Tale documentazione si rende necessaria poiché, diversamente, non vi sarebbe modo di ritenere provato l'effettivo saldo dei rapporti tra le parti, in quanto il contratto di conto corrente bancario costituisce un rapporto "aperto" su cui possono innestarsi una serie di ulteriori vicende negoziali i cui esiti economici sono idonei ad incidere in vario modo sul saldo finale" (così Tribunale Lecce sez. II, 09/03/2020, n.764 e in senso conforme v. anche Tribunale Napoli sez. II, 13/09/2022, n.8035).

Al contrario nei contratti di mutuo con piano di ammortamento prestabilito, come quello di specie, il cliente conosce già ab origine l'ammontare dell'esposizione debitoria, per cui non si rende necessaria alcuna documentazione ulteriore rispetto al contratto.

Ebbene, avendo l'opposta assolto al proprio onere probatorio, mediante l'allegazione documentale innanzi elencata, era onere dell'opponente - il quale, come detto, non ha negato il proprio inadempimento rispetto all'obbligo di pagamento delle rate- sollevare specifiche e circostanziate contestazioni dirette contro determinate annotazioni contabili, al fine di dimostrare che il conteggio depositato dall'opposta non fosse corretto.

Non colgono perciò nel segno le generiche contestazioni sollevate dalla difesa Tosi in punto di mancata prova scritta del credito.

Vale, inoltre, richiamare quanto affermato in proposito dai giudici di legittimità e cioè a dire che "il sostenere che di un fatto manchi la prova non equivale, di per sé, ad affermare che quel fatto è da ritenere contestato" (Cass., sez. 6^a, 27 agosto 2020 n. 17889).

Quanto poi alla presunta indeterminatezza dell'ISC e dei tassi di interesse applicati, si osserva che diversamente rispetto a quanto dedotto dall'attore il contratto di mutuo in questione indica espressamente il tasso di interesse corrispettivo mensile (0,251%), il tasso annuo (3,023%), il TAEG al 3,13% (art.3), il tasso di mora (art. 5) sul quale viene esclusa la capitalizzazione periodica e prevede all'art. 12 lo *ius variandi* in favore dell'istituto di credito mutuante.

Né può condividersi la tesi prospettata dall'opponente a pagina 11 della terza memoria istruttoria, secondo cui si sarebbe dovuto dar corso alla CTU contabile richiesta, verificando il superamento del tasso soglia usura, operando il cumulo dell'interesse corrispettivo con quello di mora.

Ritiene questo Giudice che sia errato procedere alla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori (nonché tra i rispettivi tassi) poiché essi, per la struttura stessa del contratto di mutuo, non possono mai essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale.

Infatti, gli interessi corrispettivi, che costituiscono la remunerazione della messa a disposizione di una data somma di denaro da parte del mutuante, si applicano soltanto sul capitale a scadere (art. 1282 c.c.), mentre gli interessi di mora, che costituiscono invece il rimborso del danno patito dal mutuante medesimo in conseguenza del ritardo nella restituzione del capitale, si applicano soltanto sul debito scaduto (art. 1224 c.c.).

Il tasso di mora sostituisce così in toto il tasso corrispettivo nel momento in cui matura in capo al mutuatario l'obbligazione restitutoria: il tasso di mora si applica solo dopo il suddetto momento e il tasso nominale si applica solo prima.

Gli stessi non possono mai sovrapporsi e rappresentano due costi del prestito monetario nettamente distinti, aventi diverso oggetto, diversa causa e diverso periodo applicativo.

Come tali, detti costi non possono sic et simpliciter essere sommati tra di loro, al fine di raffrontare con il TEGM il risultato di tale indebita somma.

Viene, infatti, in rilievo la differente funzione assolta dagli interessi corrispettivi e da quelli moratori, gli uni costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere della somma capitale in conformità con il piano di rimborso graduale, gli altri rappresentando la liquidazione anticipata e forfettaria del danno causato al mutuante dall'inadempimento o dal ritardato adempimento del mutuatario.

Le due categorie di interessi si differenziano poi anche in punto di disciplina applicabile, in quanto gli interessi moratori, dissimilmente da quelli corrispettivi, sono dovuti dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, così come previsto dall'art. 1224, c. 1 c.c....

Siffatte differenze si appalesano nel momento in cui il debitore divenga moroso: in simile circostanza il tasso di interesse di mora non si aggiunge a quello corrispettivo, ma si sostituisce a quest'ultimo.

L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporta, quindi, una somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito ed alla parte degli interessi corrispettivi già scaduti e non pagati qualora gli stessi siano imputati a capitale.

Peraltro, con la pronuncia n. 19597/2020 resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è stato definitivamente chiarito che la normativa anti usura si applica anche agli interessi moratori ma gli interessi corrispettivi e interessi di mora non debbono sommarsi aritmeticamente nel calcolo dell'usura.

Questi, infatti, come sopra illustrato, vanno autonomamente considerati sia perché trattasi di grandezze disomogenee - data la diversa funzione corrispettiva dei primi, risarcitoria ed eventuale dei secondi - sia perché l'interesse moratorio ha normalmente natura sostitutiva di quello corrispettivo, sia perché - in definitiva - ciò che conta non è solo la percentuale di interessi in sé e per sé, ma l'effettivo onere economico che in termini monetari viene addebitato al cliente.

Inoltre, la suprema corte ha precisato che la sanzione della nullità di cui all'art. 1815 comma II c.c. vada limitata al tipo di interesse che quella soglia ha superato.

Invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.

Ne consegue che non può ritenersi integrata l'usura allegata dall'attore nei termini - pur del tutto generici- da questi prospettati.

Parte opponente ha inoltre eccepito la nullità del contratto del 16/9/2014 con cui è stato stabilito un aumento del tasso di interesse passivo (dal 2% al 3%) per carenza di produzione del relativo documento contrattuale e per difetto di forma scritta.

L'assunto è manifestamente infondato posto che la convenuta opposta ha ritualmente depositato detto accordo, recante le sottoscrizioni sia della parte mutuante che della parte mutuataria (doc. 7 comparsa).

Del tutto generica e dunque inammissibile è altresì l'allegazione svolta dalla difesa di parte opponente secondo cui *“gli interessi paiono essere in violazione dell'art. 1283 c.c. che vieta l'anatocismo ed il calcolo trimestrale (Cass. n. 2374/99 e Cass. n. 2845/99)”*.

L'attore ha del tutto omesso di indicare quale sia l'ammontare delle rate effettivamente pagate per capitale e per interessi, nonché quale sia l'indebitato a titolo di anatocismo, prodotto dalla differenza tra interessi pagati in regime di capitalizzazione composto e gli interessi che sarebbero maturati in applicazione della capitalizzazione semplice.

Pertanto i motivi di opposizione sul punto risultano privi della necessaria specificità e non permettono di comprendere, in ogni caso, quale sia l'ammontare effettivo degli interessi non dovuti ma pagati, al fine di stabilire se esista o meno un debito residuo da saldare e, conseguentemente, se sia eventualmente estinta la pretesa creditoria della banca.

In ogni caso, si rammenta che il c.d. piano di ammortamento alla francese non determina di per sé alcun fenomeno anatocistico proibito ex art. 1284 c.c o l'applicazione di tassi o sovra-costi occulti. (Sul tema la giurisprudenza di merito è consolidata. Cfr da ultimo Tribunale Roma sez. XVII, 08/02/2021, n. 2188, Tribunale Palermo sez. V, 10/08/2021, n. 3310).

Invero la giurisprudenza assolutamente prevalente ritiene che l'opzione per l'ammortamento alla francese non comporti questioni di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel

determinato importo (Cfr *ex multis* Tribunale di Roma sez. XVII, 14/03/2019, n. 5583, Corte d'Appello di Brescia, 06.11.2019 n. 1597).

Infatti il contratto di mutuo bancario su ammortamento progressivo così detto alla francese, nel quale la quota capitale cresce progressivamente e la quota di interessi decresce, mentre, a parità di condizioni, le rate rimangono costanti, non comporta, per definizione, alcuna capitalizzazione degli interessi atteso che gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi scaduti.

La giurisprudenza di merito formatasi in materia ha affermato che "si ha anatocismo, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo.

La previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (c.d. ammortamento "alla francese") non comporta invece alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso" (Tribunale Treviso 12 gennaio 2015, e in tal senso anche Tribunale Modena 11 novembre 2014, Tribunale Venezia 27 novembre 2014, Tribunale Padova 12 gennaio 2016, Tribunale Torino 17 settembre 2014).

Del tutto infondatamente l'attore opponente sostiene poi che sarebbe stato utilizzato il piano di ammortamento alla francese 'a tutto svantaggio del debitore consumatore e a vantaggio esclusivo della Banca' e che su tale metodo non vi sarebbe stato alcun 'accordo esecutivo' tra le parti (pag. 27 della conclusionale).

Quanto al primo aspetto si osserva che se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più oneroso, ciò comunque non comporta la sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque gestire meglio i flussi di cassa.

Quanto al secondo profilo, si sottolinea, invece, che l'applicazione di tale ammortamento alla francese sia stata specificamente prevista ed accettata nel Documento di Sintesi, Allegato "B", del mutuo ipotecario fondiario, sottoscritto in ogni sua pagina dal mutuatario e nel piano di ammortamento, sottoscritto in tutte le pagine da parte di entrambi i contraenti.

Come si è già esposto, il creditore nel presente giudizio ha provato la fonte negoziale del proprio credito e sarebbe stato (invece) onere del debitore offrire compiuta allegazione e prova di fatti estintivi o modificativo della pretesa creditoria (integrale, quindi sia per capitale che interessi) azionata dalla convenuta.

Alcuna incidenza in relazione alla natura del presente giudizio, assumono le ulteriori doglianze proposte dall'opponente circa la presunta violazione dell'art. 119 TUB e del dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto bancario in questione e dell'erronea segnalazione alla Centrale Rischi, rispetto alle quali, peraltro, l'opponente ha espressamente manifestato la propria intenzione di promuovere un autonomo giudizio.

Quanto infine alla richiesta di sospensione dell'esecuzione RGE xxx/2018, attualmente pendente nanti il Tribunale di Piacenza (GE Dott. Stefano Aldo Tiberti) in presenza, a dire dell'attore, nel mutuo fondiario in questione di clausole abusive ex art 33 cod consumo -istanza avanzata per la prima volta in data 1/6/2023, nelle more della pendenza dei termini di cui all'art. 190 cpc e riproposta sede di comparsa conclusionale depositata dall'opponente in pari data- occorre svolgere alcune necessarie specificazioni.

Con ordinanza emessa in data 31/5/2023 è stata respinta dal GE nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare RGE 128/2018 la medesima istanza, in quella sede pedissequamente riproposta.

Come ben chiarito da Cass. Civ., Sez III, N. 31745 del 31/5/2023, la ratio della decisione resa da Cass Civ. Sezioni unite n. 9479 del 6/4/2023 “può identificarsi nell'esclusione della ritrattabilità, in sede esecutiva e di opposizione esecutiva, del titolo esecutivo giudiziale definitivo costituito dal decreto ingiuntivo non opposto, in ordine al quale sia mancata una disamina anche ufficiosa dell'abusività o meno delle clausole del contratto azionato, restando la questione rimessa al giudice dell'opposizione ultratardiva dello stesso, unico competente a conoscerne il fondo; piuttosto rimanendo devoluto al giudice dell'esecuzione un sommario controllo sull'abusività o meno delle clausole, restando pur sempre circoscritto il suo potere di delibazione di questioni di merito cognitivo al limitato fine della prosecuzione e definizione del processo esecutivo...omissis...”.

Ritiene la scrivente che del tutto inconferente sia in questa sede l'invocazione da parte dell'opponente degli effetti della pronuncia resa dalle Sezioni Unite sopra citata in quanto, da un lato, il titolo azionato non è costituito da un titolo esecutivo giudiziale definitivo, quale è il decreto ingiuntivo non opposto, dall'altro l'eccezione di abusività delle clausole del mutuo in questione ai sensi dell'art. 33 cod. cons. non è stata proposta in questo giudizio nei termini decadenziali di rito, per scelta difensiva imputabile unicamente all'attore.

Va infatti pienamente condiviso l'indirizzo recentemente adottato dal Tribunale di Roma nella pronuncia del 05.06.2023 n. 8873 secondo cui “Non si può derogare alla regola processuale che inibisce di introdurre nuove allegazioni, domande ed eccezioni dopo l'assegnazione della causa a sentenza”.

Invero, come correttamente evidenziato in detta pronuncia non rileva in contrario richiamare la recente sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 9479 del 6/4/2023, posto che tale recente arresto della Suprema Corte riguarda la diversa ipotesi dei limiti del giudicato del decreto ingiuntivo non opposto nei confronti del consumatore, ma non prevede alcuna deroga alla regola processuale che inibisce di introdurre nuove allegazioni, domande ed eccezioni con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c.

In ogni caso, anche nel merito i rilievi svolti dalla difesa dell'opponente appaiono infondati dal momento che le pretese clausole asseritamente abusive in violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo, sottoposte nel mutuo a specifica sottoscrizione per iscritto ex art. 1341 c.c., genericamente richiamate ed elencate dall'attore (pag. 12 e 13 della comparsa conclusionale), risultano del tutto inconferenti rispetto alla validità e all'efficacia del mutuo fondiario in questione, nonché al conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite gravante sull'attore opponente.

La difesa del **DEBITORE** contesta altresì il carattere vessatorio, ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, delle clausole contrattuali previste dagli articoli 7 e 12 del mutuo fondiario per cui è causa, senza in ogni caso fornire la minima prova in merito alla loro applicazione nella fattispecie de quo ed indicare quale specifica previsione del suddetto art. 33 violerebbero.

In aggiunta si evidenzia che l'art. 7 prevede: “la parte mutuataria dovrà rimborsare alla Banca, oltre alla somma capitale come sopra concessa a titolo di mutuo e relativi interessi, anche ogni imposta, tassa, gravame, tributo o spesa, presente o futura –compresa quella relativa al rinnovo della garanzia ipotecaria, qualora il mutuo superi la durata dei 20 anni –il cui pagamento possa essere addebitato alla Banca stessa in dipendenza del presente contratto ed in particolare l'imposta sostitutiva dell'importo di € 2.000,00=, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 15 e seg. del DPR 29.9.1973 n. 601 e sue modifiche, che verrà trattenuta dalla Banca in occasione dello svincolo del mutuo”; l'art. 12 prevede: “a norma del 1° comma dell'art. 118 del T.U., la parte mutuataria approva specificamente che, nel periodo di durata del presente finanziamento, in presenza di un giustificato motivo, possono variare in senso a lei sfavorevole ogni prezzo e/o condizione indicati in questo contratto, ad eccezione

del tasso di interesse, e che dette eventuali variazioni le verranno comunicate nei modi e nei termini previsti dall'art. 118 di cui al ripetuto T.U.”.

E' evidente che le suddette previsioni non rientrano nella variegata casistica prevista dall'art. 33, ed in ogni caso vale richiamare quanto previsto dal comma 4 della predetta norma: *“Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o) del comma 2, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto”*

Tale previsione normativa legittima dunque quanto sancito degli artt. 7 e 12.

L'istanza di sospensione e le nuove contestazioni circa una supposta violazione dell'art. 33 cod. cons. risultano dunque non solo manifestamente inammissibili ma anche nel merito infondate.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va respinta.

Da ultimo, si evidenzia che parte convenuta opposta, in sede di comparsa di costituzione del 5/4/2019 ha proposto domanda riconvenzionale così formulata *“Atteso che il credito azionato con l'atto di precetto è pari ad Euro 748.121,48, e che il credito risultante da estratto autentico ex art. 50 TUB è di Euro 751.189,43, condannare DEBITORE al pagamento dell'ulteriore somma pari ad Euro 3.067,95 oltre agli ulteriori interessi di mora al tasso contrattualmente stabilito”*.

Tale domanda, in mancanza di contestazioni di sorta proposte dalla controparte, può essere accolta in ragione del principio espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità (da ultimo v. Cassazione civile sez. III, 02/03/2023, n.6332), la quale è concorde nel ritenere che *“il creditore convenuto nel giudizio di opposizione all'esecuzione può legittimamente domandare in via riconvenzionale la condanna dell'attore-opponente, al fine di precostituirsi un nuovo titolo esecutivo che, in caso di accoglimento tanto dell'opposizione, quanto della domanda riconvenzionale, gli consenta di iniziare ex novo una seconda esecuzione forzata (in tal senso, diffusamente Sez. 3, Ordinanza n. 12436 del 11.5.2021; conformi Sez. 3 -, Sentenza n. 27688 del 12/10/2021; Sez. 3, Sentenza n. 2844 del 10/08/1968; Sez. 1, Sentenza n. 1690 del 04/06/1968; Sez. 1, Sentenza n. 1459 del 30/05/1963).*

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.

PQM

Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita così dispone:

- rigetta l'opposizione;
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e per l'effetto condanna il **DEBITORE** al pagamento in favore della convenuta opposta dell'ulteriore somma pari ad Euro 3.067,95 oltre agli ulteriori interessi di mora al tasso contrattualmente stabilito dalla domanda al saldo;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali in favore dell'opposta che liquida in Euro 18.420,00 per compensi, oltre spese generali, iva e accessori, come per legge.

Piacenza, 18 luglio 2023

Il Giudice